REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 245/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009 per quanto riguarda le esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 170 e l'articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce che, nel contesto del contingente di esportazione del latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana, debbano essere rilasciati in via prioritaria i titoli di esportazione per i prodotti dei codici di prodotti specifici della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione. Tale restrizione è stata introdotta onde evitare un numero eccessivo di domande di titoli, che potrebbe comportare una frammentazione del mercato ed il rischio che gli esportatori dell'Unione perdano una quota di mercato.
- Per la prima volta i quantitativi richiesti per l'esercizio (2) contingentale 2011/2012 sono stati inferiori ai volumi contingentati disponibili. Qualora dovessero rimanere dei quantitativi, occorre suddividere detti quantitativi fra i richiedenti che desiderano ricevere quantitativi più importanti di quelli richiesti, sempre che la cauzione venga aumentata in conseguenza.
- Allo scopo di utilizzare al massimo il contingente nel (3) corso degli anni successivi, è opportuno estendere il campo d'applicazione delle domande di titoli a tutti i prodotti del contingente tariffario previsto nell'ambito dell'accordo di partenariato economico concluso fra gli Stati del Cariforum da un lato e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altro (3), la cui firma ed applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio (4). Inoltre, per quanto riguarda la validità dei titoli d'esportazione, non si deve limitare la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 ai soli prodotti appartenenti alla stessa categoria di prodotto di cui all'allegato I del suddetto regolamento ma la si deve estendere a tutti i prodotti del contingente tariffario.
- (4) Poiché le restituzioni all'esportazione sono fissate a 0 fin dal 2008, è necessario che sulle domande di titoli d'esportazione e sui titoli stessi figurino i codici della

nomenclatura combinata in luogo dei codici della nomenclatura per le restituzioni. È quindi opportuno adeguare di conseguenza le disposizioni di cui trattasi.

- Ai fini di una corretta gestione, è necessario notificare alla Commissione, entro il 31 agosto, il quantitativo per il quale i titoli sono stati rilasciati. Viceversa, la notifica riguardante i quantitativi assegnati è superflua e può essere soppressa.
- L'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009, prevede che le domande di titoli di esportazione siano ricevibili soltanto se il richiedente costituisce una cauzione conformemente all'articolo 9 di detto regolamento. Pertanto, l'eccezione all'articolo 9 del suddetto regolamento di cui all'articolo 33, paragrafo 1, dello stesso regolamento è incoerente.
- Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1187/2009.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Il regolamento (CE) n. 1187/2009 è modificato come segue:
- 1) all'articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente testo:
 - «Domande di titoli possono essere presentate per tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.»;
- 2) all'articolo 28, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente testo:
 - «Pena l'irricevibilità, deve essere presentata una sola domanda di titolo di esportazione per ciascun codice della nomenclatura combinata e tutte le domande devono essere presentate contemporaneamente presso l'organismo competente di un unico Stato membro.»;
- 3) l'articolo 31 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo:
 - «Entro il quinto giorno lavorativo che segue la scadenza del periodo di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle due quote del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura combinata, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l'assenza di domande.»;

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1. (3) GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3. (4) GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.

b) al paragrafo 2, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente testo:

ΙT

«Se, in seguito all'applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l'autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione è svincolata immediatamente. L'autorità competente comunica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi, distribuiti in base ai codici di prodotto della nomenclatura combinata, a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.

Se i quantitativi di prodotto oggetto delle domande di titoli non superano i contingenti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, la Commissione ripartisce i quantitativi rimanenti in proporzione ai quantitativi richiesti, fissando un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo derivante dall'applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino. Gli operatori comunicano all'autorità competente il quantitativo supplementare che essi accettano, entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione. La cauzione costituita è aumentata in conseguenza.»;

- 4) l'articolo 32 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:
 - «Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del mese di febbraio e per ognuna delle due parti del

- contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, suddivisi in base al codice di prodotto della nomenclatura combinata.»;
- b) al paragrafo 2, si aggiunge il seguente comma:
 - «Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, il titolo d'esportazione è valido altresì pere qualsiasi prodotto dei codici di cui all'articolo 27, paragrafo 2), primo comma.»;
- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:
 - «5. Entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ognuna delle due parti del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, e con riguardo al precedente periodo di dodici mesi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, i seguenti quantitativi, suddivisi per codice di nomenclatura combinata:
 - il quantitativo per il quale non sono stati rilasciati o annullati titoli,
 - il quantitativo esportato.»;
- 5) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
 - $^{
 m «1}$. Le disposizioni del capo II si applicano ad eccezione degli articoli 7 e 10.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'anno contingentale 2012/2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2012

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO